



Regione del Veneto

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO
Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

FORNITURE DI BENI E SERVIZI: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Forniture di beni e servizi: Condizioni generali di contratto

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali.....	
Art. 2 – Contratto.....	
Art. 3 – Decorrenza e durata del contratto.....	
Art. 4 – Garanzie definitive.....	
Art. 5 – Cessione del contratto – cessione dei crediti.....	
Art. 6 – Subappalto.....	
Art. 7 – Modifiche contrattuali: ripetizioni, rinnovi, opzioni e clausola di rinegoziazione.....	
Art. 8 – Revisione dei prezzi.....	
Art. 9 – Innovazione tecnologica.....	
Art. 10 - Esecuzione del contratto.....	
Art. 11 – Rischi interferenze.....	
Art. 12 – Rispetto delle disposizioni di legge relative al lavoro.....	
Art. 13 – Verifiche di qualità nell'esecuzione del contratto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto....	
Art. 14 – Garanzia.....	
Art. 15 – Campionatura	
Art. 16 – Collaudo.....	
Art. 17 – Fatturazione e Pagamento del corrispettivo.....	
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	
Art. 19 – Penali.....	
Art. 20 – Risoluzione del contratto.....	
Art. 21 – Recesso unilaterale	
Art. 22 – Tutela dati Privacy.....	
Art. 23 – Protocollo legalità Regione Veneto.....	
Art. 24 – Foro competente.....	
Art. 25 – Disposizioni varie.....	
Art. 26 – Clausola finale.....	

Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali

L'attività contrattuale dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti (di seguito ULSS) è disciplinata dalle specifiche norme vigenti in materia, dalle norme del Codice Civile e leggi complementari, dalle presenti condizioni generali, nonché dalla documentazione di gara.

Le seguenti condizioni generali di contratto, predisposte ai sensi dell'art. 1341 c.c., si applicano a tutti i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi all'ULSS relativi alle procedure avviate dal 1° luglio 2023, ovvero dall'acquisto dell'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 - nuovo Codice dei contratti pubblici -, salva specifica deroga prevista espressamente, di volta in volta, nei singoli documenti contrattuali e/o nella documentazione di gara.

L'affidamento deve altresì rispettare i principi generali di cui agli articoli 1-11 del D.Lgs. n. 36/23 e ss. mm. ed ii.

Tali condizioni si considerano conosciute ed accettate dal fornitore, ai sensi dell'art. 82 "Documenti di gara" del Decreto Legislativo n. 36/2023 .

Art. 2 – Contratto

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata; per procedure negoziate, affidamenti diretti attraverso lo scambio di corrispondenza commerciale. Si richiama altresì quanto previsto dall'art. 18, comma 1 e dall'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/23.

I capitolati e gli altri documenti richiamati nel bando o nell'invito fanno parte integrante del contratto.

Nel caso in cui l'importo dell'affidamento sia inferiore a € 5.000 (IVA esclusa) l'emissione del primo ordine dovrà intendersi come accettazione dell'offerta presentata e data d'inizio del rapporto contrattuale.

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario, nei termini di cui al successivo articolo 24 "Disposizioni varie".

Art. 3 – Decorrenza e durata del contratto

La fornitura decorre dalla data indicata nei documenti contrattuali o nella comunicazione di aggiudicazione. La durata del contratto è stabilita nei documenti di gara (bando, disciplinare, lettera d'invito o capitolato tecnico), fatta salva l'eventuale esecuzione anticipata dell'appalto in pendenza della stipula del contratto che, nel rispetto del disposto dell'art. 17, c. 8 e 9, e dell'art. 50, c. 6, del D.Lgs. 36/23, è prevista nel provvedimento della stazione appaltante ed è permessa nei seguenti casi:

- motivate ragioni differenti da quelle indicate nei successivi punti (ad es. scadenza finanziamenti comunitari, nazionali ecc.);
- qualora a seguito di eventi oggettivamente imprevedibili sia necessaria ad evitare situazioni di pericolo, per l'igiene e la salute pubblica;
- nei casi in cui la mancata esecuzione possa determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare con interruzione del servizio di assistenza sanitaria.

Per contratti conseguenti a procedure di affidamento diretto di valore inferiore a € 40.000, esclusa IVA, l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9, è ammessa indipendentemente dalla verifica dei requisiti generali sull'aggiudicatario, in applicazione a quanto previsto dall'art. 52, c. 1 del D.Lgs. n. 36/23.

La documentazione di gara potrà prevedere un periodo di prova, dal mancato superamento del quale potrà discendere la risoluzione del contratto e lo scorrimento della eventuale graduatoria.

Art. 4 – Garanzie definitive

Per la costituzione della garanzia definitiva, qualora prevista o richiesta dalla ULSS nei documenti di gara, si rinvia a quanto disposto dagli artt. 53, 106, 117 del D. Lgs. 36/2023, nonché dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 18/01/18, concernente gli schemi di

contratti tipo per le garanzie fideiussorie richieste dal Codice dei Contratti pubblici. Le garanzie non conformi dovranno essere adeguate alle prescrizioni, pena la mancata stipula del contratto per fatto addebitabile all'impresa.

Ai fini delle riduzioni degli importi per forniture/servizi di valore pari o superiore alla soglia europea si applicano le disposizioni di cui all'allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia può essere costituita a scelta dell'aggiudicatario sotto forma di cauzione oppure fideiussione ed in entrambi i casi deve essere emessa e firmata digitalmente, nonché verificabile digitalmente presso l'emittente o gestita mediante ricorso a piattaforme digitali specificate.

Per i contratti di valore pari o superiore alla soglia europea è pari al 10% di tale valore, per quelli di valore sotto la soglia europea è pari al 5% dell'importo contrattuale.

Per le forniture di valore pari o superiore alla soglia europea, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, previa adeguata motivazione e ferme le particolari circostanze indicate nella prima parte del comma 14, art.117 del D.Lgs. 36/23, può esonerare l'aggiudicatario di comprovata solidità da tale obbligo subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero in presenza di un miglioramento delle condizioni di esecuzione.

Per le forniture di valore inferiore alla soglia europea, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, oltre alle ipotesi sopra indicate (miglioramento del prezzo di aggiudicazione/delle condizioni di esecuzione), valuta l'opportunità di non richiedere la garanzia definitiva, dandone evidenza nella nota di aggiudicazione se prevista, nei seguenti casi:

- forniture/servizi di valore inferiore a € 5.000,00 esclusa IVA al fine di assicurare la massima tempestività dell'acquisto, nel rispetto del principio di risultato ex art. 1 del D.lgs. 36/23;
- forniture/servizi di valore inferiore a € 40.000,00 esclusa IVA assegnate a operatori economici con esperienza pregressa nel settore merceologico della fornitura/del servizio;
- forniture/servizi di valore pari o superiore a € 40.000,00 esclusa IVA, disponibilità dell'operatore economico individuato quale aggiudicatario ad un miglioramento del prezzo/delle condizioni di esecuzione, considerato vantaggioso per l'ULSS.

Il fornitore sarà tenuto a costituirla, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'ULSS abbia eventualmente corrisposto durante l'esecuzione della fornitura o del servizio.

Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La garanzia definitiva dovrà avere validità di almeno 120 giorni superiore alla data di scadenza del contratto o alla scadenza del periodo di garanzia, secondo la tipologia della fornitura/servizio.

Fermo restando quanto sopra previsto, è da intendersi svincolata dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali.

Va mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrata qualora l'ULSS effettui su di essa prelevamenti per fatti connessi all'incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'ULSS, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione nel presente documento. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti (art. 1382 c.c.).

Art. 5 – Cessione del contratto – cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatta salva la sostituzione del contraente prevista dall'art. 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. stesso.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'ULSS si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Oltre alle circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023, nel caso in cui il contraente sia un rivenditore sarà possibile, durante la vigenza contrattuale, la sua

sostituzione con un nuovo rivenditore o con il produttore del bene oggetto di fornitura, alle stesse o migliori condizioni economiche.

In ogni caso il nuovo contraente deve documentare il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti inizialmente ex art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dei requisiti generali di cui agli art. 94-98 dello stesso D.Lgs.

In caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto dovrà essere autorizzata dall'ULSS.

L'eventuale cessione del credito vantato dall'impresa contraente conseguente alla stipula del contratto dovrà essere preventivamente comunicata all'ULSS. In ogni caso non dovrà comportare modifiche rispetto agli accordi contrattuali e fatta salva ed impregiudicata l'applicazione dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6 dell'allegato II.14 dello stesso D.Lgs.

Il cessionario del credito è comunque tenuto al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Art. 6 – Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e dalla normativa vigente in materia, ai quali in ogni caso si rinvia, inclusa l'ottemperanza agli obblighi derivanti dal possesso dei requisiti generali di cui agli art. 94-98 e quelli di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Modifiche contrattuali: ripetizioni, rinnovi, opzioni e clausola di rinegoziazione.

Per i rinnovi, le ripetizioni di servizi ai sensi dell'art 76, comma 6, le opzioni quantitative e temporali (proroghe e proroghe tecniche), nonché per le modifiche contrattuali (incluse le varianti), si rinvia alle disposizioni specifiche contenute nella documentazione della singola gara ed in ogni caso a quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Nell'ambito del contratto stipulato con il fornitore e secondo quanto previsto nei documenti di gara, l'ULSS può richiedere o concordare, entro il limite dell'importo originario, la fornitura di beni con caratteristiche tecniche di qualità superiore ovvero tecnologicamente innovative.

In particolare per quanto attiene ai dispositivi medici, che rappresentano un settore in continua evoluzione dal punto di vista tecnologico, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 9 *Innovazione tecnologica*.

Equilibrio contrattuale:

nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato che in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, siano tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Qualora l'istanza sia inoltrata dal fornitore, il RUP - previo esame delle concrete circostanze e dello specifico contenuto negoziale - procederà alla valutazione dell'eventuale rinegoziazione, applicando le medesime modalità di cui all'art. 8 *Revisione dei prezzi* di queste condizioni generali, ad eccezione del richiamo agli indici ISTAT, al fine di ripristinare l'originario equilibrio contrattuale e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/23.

Qualora invece l'istanza sia presentata dall'ULSS e supportata da documentazione comprovante l'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali, se il fornitore non accetta i termini della rinegoziazione proposta, l'ULSS può procedere alla risoluzione unilaterale del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c., con preavviso di 15 giorni e senza obbligo di indennizzo.

Indicizzazione:

sempre al fine di ripristinare l'originario equilibrio contrattuale e tenuto conto dello specifico ambito contrattuale del servizio/fornitura, il contratto può prevedere una clausola di rivalutazione-indicizzazione che, a seguito di mutamenti di mercato prestabiliti, collega la determinazione della maggiorazione/diminuzione compensativa del corrispettivo alla variazione di indici diversi da quelli ISTAT (es. PUN per l'energia elettrica, listini prezzi della Camera di commercio per la carta,

ecc.), secondo modalità espressamente disciplinate nel contratto stesso. Per la sua applicazione è necessaria un'esplicita istanza della parte che intende avvalersene e devono ricorrere le stesse condizioni temporali indicate nel successivo articolo 8 *Revisione dei prezzi*.

Art. 8 – Revisione dei prezzi

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs 36/2023 è prevista durante l'esecuzione del contratto si potrà dar luogo ad adeguamento dei prezzi.

Il procedimento di variazione contrattuale di norma è consentito non prima che siano trascorsi quanto meno 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto.

La revisione sarà consentita ad entrambe le parti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta che determinano, in aumento o in diminuzione, una variazione del costo della fornitura o del servizio superiore al 5 % dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa.

La revisione sarà consentita:

- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata;
- l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- l'istruttoria deve essere basata su Indici ISTAT come indicato all'art. 60, comma 2, lett. b) e comma 4 del D.Lgs. 36/2023;
- il RUP, entro 60 giorni dalla ricezione dalla pec, definisce il valore della revisione concessa e la data di decorrenza della stessa;
- il termine di 60 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenga mancante documentazione necessaria per la sua definizione;
- in caso di interruzione di decorso del termine, il fornitore ha l'onere di completare l'istanza con l'invio dei documenti necessari entro 15 giorni dalla richiesta;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via pec all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano registrati mutamenti nel mercato di riferimento tali da incidere sui relativi prezzi correnti a favore dell'ULSS quest'ultima si riserva di richiedere la revisione in riduzione dei prezzi contrattuali, sempre applicando le variazioni di prezzi di cui agli indici ISTAT sopra indicati. A tal fine, comunicherà a mezzo pec all'operatore economico l'intenzione di avvalersi di tale facoltà e la percentuale di revisione richiesta, concedendo al Fornitore un termine pari a 60 giorni solari per manifestare la propria disponibilità.

Art. 9 Innovazione tecnologica

Qualora, in corso di vigenza contrattuale, nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dei documenti di gara, la Ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio prodotti analoghi a quelli previsti dalla fornitura, anche in seguito ad innovazioni normative, che presentano migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, l'ULSS ha facoltà di richiederne l'implementazione, a condizioni economiche pari o migliorative, previa valutazione tecnica.

Qualora la sostituzione non sia autorizzata resta l'obbligo per il fornitore di fornire i prodotti offerti originariamente in gara, se ancora idonei a soddisfare il bisogno. In caso contrario l'ULSS, a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere il contratto e fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno.

In particolare per nuovi dispositivi medici o nuove strumentazioni, analoghi a quelli oggetto di gara, il fornitore dovrà:

- proporre la sostituzione del dispositivo aggiudicato, specificandone i motivi e fornendo la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le funzioni (nessuna esclusa) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori. Il dispositivo offerto in sostituzione deve essere prodotto dallo stesso fabbricante;

- fornire per il nuovo dispositivo tutta la documentazione prevista nel capitolato di gara: dichiarazione di conformità, scheda tecnica (laddove non disponibile nella BD/RDM del Ministero della Sanità), copia dell'etichetta, il listino prezzi depositato alla Camera di Commercio;
- dichiarare che i dispositivi offerti in sostituzione hanno gli stessi requisiti indicati nel capitolato di gara, analoghe indicazioni d'uso, caratteristiche migliorative rispetto a quelli aggiudicati in precedenza;
- dichiarare che i dispositivi offerti in sostituzione non si sovrappongono ad altre tipologie di dispositivi presenti in capitolato;
- offrire il nuovo dispositivo a condizioni economiche non superiori a quelle del dispositivo precedentemente aggiudicato;
- dichiarare la disponibilità ad inviare idonea campionatura, qualora fosse ritenuto necessario dall'ULSS, secondo le stesse modalità specificate nella documentazione di gara, con ogni onere a carico del fornitore.

In ogni caso l'ULSS si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in sostituzione previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta di sostituzione e della congruità della documentazione presentata, di verificare che tutti i requisiti (nessuno escluso) siano uguali o superiori rispetto a quelli del dispositivo offerto in gara e che il nuovo dispositivo medico sia ritenuto adeguato alle esigenze degli utilizzatori.

Qualora inoltre i prodotti forniti siano diventati obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, in corso di vigenza contrattuale, l'ULSS, potrà richiedere all'aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l'oggetto dell'originaria prestazione, ferma restando l'applicazione dei prezzi già pattuiti.

Art. 10 – Esecuzione del contratto

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura di beni o servizi oggetto del contratto. Nell'esecuzione, il fornitore è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi dell'ULSS.

La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall'ULSS e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicati.

Rimane a carico del fornitore il rischio di perdite o danni durante il trasporto.

Il fornitore deve effettuare le consegne o eseguire il servizio a proprio rischio – con spese di qualsiasi natura a proprio carico - nei locali, nei termini e con le modalità indicate nel contratto/capitolato di fornitura.

Le consegne dovranno avvenire durante il normale orario di lavoro e presso i locali indicati nell'ordine.

Qualora sia prevista la consegna di merci presso i magazzini dell'ULSS, lo scarico del materiale a terra dovrà essere effettuato dagli operatori incaricati dall'impresa affidataria o trasportatore o corriere. Si precisa che i bancali in consegna non possono superare l'altezza massima di confezionamento pari a 2 metri. Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di consegna e/o di esecuzione, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accettati dall'ULSS. In tal caso, la comunicazione dell'evento deve essere effettuata per iscritto entro due giorni dal suo verificarsi, la mancata comunicazione può comportare l'applicazione di una penale ovvero il ricorso ad altro fornitore con addebito delle maggiori spese sostenute.

In caso di rifiuto della fornitura non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, l'ULSS avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura dell'ULSS, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci secondo quanto previsto nei documenti specifici di gara.

Il programma di consegne dei beni, se previsto, e quello di esecuzione dei servizi dovrà essere concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)/le competenti strutture dell'ULSS.

Possono essere previste consegne comprensive di installazione, collaudo e formazione ed in tal caso il termine si intende osservato secondo quanto previsto nei documenti specifici di gara.

A seconda della complessità dell'oggetto della fornitura, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto, entro un congruo termine, del giorno in cui verrà effettuata la consegna.

La consegna dovrà essere accompagnata da apposito documento di trasporto che dovrà essere controfirmato da un incaricato dell'ULSS e che fa fede in ordine all'avvenuta consegna, purché nello stesso siano riportati tra l'altro i seguenti dati:

- la data di consegna;
- il numero e la data dell'ordine
- quantità e descrizione dei beni consegnati

La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati alla ULSS.

Il fornitore dovrà consegnare prodotti integri, rispondenti all'ordine ed alle specifiche e ai requisiti indicati nella propria offerta.

Successivamente dall'invio dell'ordine, L'ULSS si riserva la facoltà di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo.

Qualora durante la vigenza contrattuale il bene diventi non più reperibile sul mercato, il fornitore potrà chiedere all'ULSS l'autorizzazione alla consegna di altro bene sostitutivo almeno equivalente. L'ULSS conserva, comunque, la facoltà di recedere dal contratto.

In caso di mancata consegna o ritardo, rispetto ai termini indicati nel contratto o nell'ordine, l'ULSS potrà applicare una penale a carico del fornitore con le modalità previste dall'art. 18 "*Penali*" delle presenti Condizioni generali di contratto.

Il fornitore, per tutte le fasi relative alla fornitura, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni e reso edotto sia degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", sia di quelli previsti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti*", in quanto compatibili, pubblicato in "Amministrazione Trasparente" sezione "Atti generali", sottosezione "Codice disciplinare e codice di condotta" al seguente Link:

[codice di comportamento](#)

La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013.

Nel caso di erogazione di servizi, il nominativo e la qualifica del personale impiegato dall'affidatario per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, deve essere comunicato all'ULSS prima dell'avvio del servizio e ogni qual volta il personale sia sostituito, fatte salve modalità diverse previste nella documentazione di gara. L'Azienda Sanitaria si riserva inoltre la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità del fornitore anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dei responsabili dell'ULSS non diminuisce le responsabilità del fornitore per quanto riguarda l'esatto adempimento delle forniture e la buona esecuzione dei servizi, né la responsabilità per danni a cose o persone.

Art. 11– Rischi interferenze

In ordine ai documenti riguardanti i rischi da interferenza di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, si rinvia alla documentazione di gara, incluso l'eventuale DUVRI.

Art. 12 – Rispetto delle disposizioni di legge relative al lavoro

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i

relativi oneri. In particolare il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dagli ordinativi di servizio le norme regolamentari di cui al D. Lgs. 81/2008.

Il fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive previste non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 – Verifiche di qualità nell'esecuzione del contratto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, per la regolare esecuzione dei contratti di forniture e servizi è prevista la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC), che in determinati casi previsti dalla normativa è obbligatoriamente persona fisica diversa dal RUP.

Il DEC verrà individuato unitamente al provvedimento di aggiudicazione dell'appalto medesimo e rappresenterà il principale interlocutore dell'appaltatore; per lo svolgimento delle sue funzioni potrà nominare uno o più direttori operativi a cui affidare una o più attività di controllo.

Al DEC è assegnato il compito di coordinare, dirigere e monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Ha inoltre il compito di gestire le eventuali non conformità risolvibili direttamente con il fornitore assegnando un tempo definito per la risoluzione o predisponendo le necessarie azioni correttive. Dovrà invece, nel più breve tempo possibile, comunicare al RUP eventuali non conformità, disfunzioni e/o inadempimenti, che comportino la necessità di un supporto giuridico/amministrativo per l'applicazione:

- di specifiche azioni correttive;
- di penali;
- della risoluzione del contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Nei contratti di fornitura, l'accettazione di tutti i beni consegnati è da considerarsi effettuata con riserva di verifica successiva secondo le modalità di seguito indicate e l'impresa fornitrice dovrà accettare eventuali contestazioni su quantità, confezionamento, qualità del materiale anche a distanza dalla consegna, quando cioè all'apertura dei colli sarà possibile il controllo su tali elementi.

Per le forniture di beni, la regolare esecuzione dei contratti viene innanzitutto verificata dai responsabili dei magazzini ove avviene la consegna della merce/altro personale individuato, i quali provvedono al controllo dei colli consegnati, mediante rispondenza tra l'ordinativo di fornitura e la bolla di consegna.

Per i beni a scorta provvedono successivamente al controllo secondo le specifiche procedure aziendali previste a seconda delle diverse tipologie di beni (dispositivi medici, farmaci, ecc.).

Negli altri casi, nonché ove occorra l'accertamento dei requisiti, la verifica dev'essere effettuata entro il termine pattuito nei documenti specifici di gara o in assenza, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento.

In ogni caso l'eventuale difetto va comunicato entro il termine di 30 giorni dalla scoperta dello stesso (art. 1512 c.c.).

L'ULSS si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dal fornitore.

Eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico dell'impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate.

I prodotti che presentassero vizi, difetti o discordanze, saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere alla loro sostituzione entro 10 giorni, o secondo i diversi termini indicati nei documenti specifici di gara, fatta salva l'applicazione di penali, e salvo, in ogni caso, il diritto dell'ULSS di risolvere il contratto nonché l'eventuale risarcimento del danno.

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione del fornitore che dovrà ritirarli, anche se tolti dagli imballaggi originari, entro 15 giorni dalla data di segnalazione di cui al precedente paragrafo. Ove ciò non avvenga verrà effettuata la restituzione

con oneri a carico dell'impresa o, a scelta dell'ULSS, avviati al macero sempre con spese a carico dell'impresa interessata.

L'Amministrazione non si assume comunque responsabilità per la perdita delle merci respinte ma non ritirate dal Fornitore.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'ULSS, presentassero difetti, saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nel contratto o qualora non previsti, al massimo entro 10 giorni, alla sostituzione di quanto consegnato.

Art. 14 – Garanzia

Il fornitore garantisce i beni e i materiali forniti da vizi e difetti che li rendano inidonei all'uso a cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.) e che abbiano le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso cui sono destinati (art. 1497 c.c.) e, infine, garantisce l'ULSS per vizi da evizione (art. 1483 c.c.).

La garanzia decorre dalla data di accettazione o del collaudo.

La denuncia dei vizi e difetti riscontrati, deve essere effettuata da parte dell'ULSS entro 30 giorni dalla scoperta dei medesimi, salvo diverso termine stabilito nel contratto.

Tutti i vizi e difetti devono essere eliminati, ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese del fornitore entro 30 giorni dalla data di denuncia da parte dell'ULSS.

Qualora il fornitore non provveda nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà l'ULSS, addebitando ogni spesa al fornitore medesimo.

L'ULSS, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla garanzia prestata, può sospendere i pagamenti eventualmente non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti al fornitore in relazione ad altre forniture in corso ed anche recuperare gli importi delle eventuali penali su fatture di merce regolarmente consegnata e non ancora pagata.

Art. 15 – Campionatura

I documenti di gara possono prevedere la presentazione di idonea quantità di campioni dei beni da fornire in confezione di vendita a titolo gratuito (art. 1522 c.c.) o, in relazione alle particolari caratteristiche tecniche ed economiche del prodotto, in conto visione od a titolo di acquisto, ai fini della relativa valutazione.

I campioni non deteriorabili presentati dall'aggiudicatario o la parte di essi non utilizzata per le prove cliniche e/o tecnico-merceologiche disposte dall'ULSS, qualora sia possibile, resteranno depositati nei luoghi indicati dall'ULSS per tutta la durata della fornitura, a garanzia della sua regolare esecuzione. Ad essi sarà fatto riferimento in caso di contestazione circa la qualità del bene consegnato.

Art. 16 – Collaudo

Il collaudo, quando previsto, deve essere effettuato secondo le specifiche norme tecniche di riferimento ed ha lo scopo di accertare il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità previste dalla normativa vigente e/o specificatamente indicate nei singoli documenti di gara.

La fornitura s'intende accettata dall'ULSS solo in caso di collaudo positivo.

L'operazione di collaudo, per quanto possibile, deve avvenire entro i termini fissati dalla documentazione di gara, alla presenza di personale dell'ULSS tecnicamente idoneo ovvero di professionisti individuati dall'ULSS medesima, alla presenza di persona incaricata dall'impresa fornitrice.

Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell'impresa fornitrice. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime.

Il collaudo è documentato da specifico verbale, firmato dal soggetto individuato dall'ULSS e dagli incaricati dell'impresa, redatto al termine della verifica.

Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, il fornitore sarà obbligato a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro 10 giorni dalla data del verbale di accertamento o diversa data indicata nel verbale stesso.

Nel caso in cui sia stata consegnata solo parte delle attrezzature indicate nell'ordine, l'ULSS potrà richiedere che si proceda ad un collaudo parziale al fine di utilizzare le apparecchiature consegnate. Di conseguenza, in questo caso, il termine relativo alla garanzia decorre, per ciascuna attrezzatura, dalla data del rispettivo collaudo, salvo diverso termine stabilito nella documentazione di gara o nel contratto.

Art. 17 – Fatturazione e pagamento del corrispettivo

La fatturazione della fornitura avverrà in modalità elettronica secondo le modalità di seguito indicate. Il documento elettronico dovrà essere emesso e trasmesso nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito:

<http://www.fatturapa.gov.it>

Il documento contabile dovrà obbligatoriamente riportare:

- la descrizione, il quantitativo ed il codice del/i bene/i
- il riferimento ai documenti di trasporto relativi alla/e consegna/e effettuata/e,
- il CIG e il N./DATA DELL'ORDINE comunicato dall'Azienda Ulss 1 Dolomiti
- il CUP, ove richiesto.

I riferimenti per l'emissione della fattura elettronica sono i seguenti:

- Azienda Ulss 1 Dolomiti.
- Codice fiscale 00300650256.
- Codice identificativo univoco amministrazione destinataria: UFAQX9
- Codice ENDPOINT KF2A5J

Il pagamento delle fatture, secondo quanto disposto all'art. 125 del D.Lgs 36/2023, sarà effettuato, a mezzo mandato presso il Tesoriere dell'Ente - Unicredit Banca S.p.a., entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo del collaudo/verifica di conformità comunicato dal DEC, se nominato, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine che non può comunque superare 60 (sessanta) giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Tale verifica avverrà entro 30 giorni dalla data di consegna dei beni/esecuzione servizio, e si intenderà positiva, salvo presentazione formale di eccezioni. L'ULSS mantiene invariato in ogni caso il diritto di far valere successivamente le eccezioni per vizi non immediatamente rilevabili.

Resta inoltre fermo quanto previsto all'art. 11 del DLgs. 36/2023 in caso di DURC negativo.

Nel caso in cui, in fase liquidatoria emergessero delle carenze, l'ULSS provvederà a richiedere per iscritto all'impresa la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

L'impresa aggiudicataria, su richiesta dell'ULSS, dovrà far pervenire la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti ai sensi delle normative vigenti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione della fornitura/servizio e, comunque le attività previste.

Nel caso di contestazione per vizio o non conformità di quanto oggetto della fornitura/servizio rispetto all'ordine o al contratto ovvero per altre inadempienze contrattuali, i termini di pagamento previsti, restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione – effettuata con tempestività - e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza e quando il Fornitore si è posto in regola con gli obblighi contrattuali (c.c. art. 1460).

Analogamente la fornitura non potrà essere sospesa a seguito dell'inoltro della richiesta di pagamento o del pagamento stesso delle penali.

Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi informativi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i..

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Eventuali transazioni eseguite con modalità diverse da quelle previste dall'art. 3 della L. 136/2010 costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Per i casi di inottemperanza alle disposizioni in materia l'ULSS procederà ad immediata comunicazione alla Prefettura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6 della L. n. 136/2010.

L'impresa, infine, si impegna nei confronti di questa U.L.S.S. a consentirle la verifica di cui all'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 19 – Penali

L'impresa è soggetta all'applicazione di penalità il cui ammontare è stabilito, di volta in volta, nella documentazione di gara in relazione all'entità dell'importo della fornitura dei beni o dei servizi in caso di:

- esecuzione non conforme per quantità e/o qualità dei beni e/o servizi;
- ritardo o mancata consegna dei prodotti o ritardo nell'esecuzione del servizio;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo

L'ULSS oltre alle penalità previste nella documentazione di gara/contratto si riserva la facoltà di applicare le penali per il ritardo nell'esecuzione di cui all'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

In caso di mancata consegna, salvo diversa prescrizione nella documentazione di gara, sarà applicata una penale pari all'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale del servizio/ fornitura.

In caso di mancata rispondenza delle attività o delle forniture alle specifiche richieste e/o alle normative di riferimento, comprese quelle in materia di ambiente e/o salute e sicurezza si applicherà una penale all'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale del servizio/ fornitura.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all'applicazione delle penali, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, verranno contestati al fornitore; il fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'ULSS nel termine di 10 giorni lavorativi dalla stessa contestazione, salvo diverse indicazioni riportate nella documentazione di gara. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'ULSS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali previste.

Anche nel caso di richiesta e/o pagamento delle penali, il fornitore ha comunque l'obbligo di provvedere al completamento della fornitura/servizio e all'esecuzione del contratto a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni e le caratteristiche delle prestazioni affidate e, qualora la fornitura non dovesse corrispondere a quanto previsto, di provvedere all'eventuale sostituzione di quanto contestato.

La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti all'ULSS dall'avvio di una nuova procedura d'acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione della fornitura o del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 c.c.).

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del fornitore derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che il fornitore ha in corso con l'ULSS.

Mancando crediti o essendo gli stessi insufficienti, l'ammontare delle penalità sarà addebitato sulla cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In nessun caso il pagamento delle penali esonera l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere il pagamento della medesima penale.

L'aggiudicatario prende atto che l'eventuale applicazione delle penali non preclude il diritto per l'ULSS di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti e le maggiori spese sostenute.

Art. 20 – Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto può avvenire ai sensi dei comma 1, 2 e 4 dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 secondo le modalità ivi indicate ai comma 5 e 6.

Inoltre, per quanto non espressamente disciplinato da tale articolo e purché non in contrasto con lo stesso, durante l'efficacia del contratto la risoluzione è possibile nei casi previsti dagli artt. 1453 e ss. del c.c., ossia:

- per inadempimento;
- per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463 e 1464 c.c., e per altri obblighi di legge);
- per eccessiva onerosità (art. 1467 c.c. e salvo quanto previsto dall'art. 7 *Modifiche contrattuali* in merito alla clausola di rinegoziazione e dall'art. 8 *Revisione dei prezzi* del presente documento).

Ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c., l'ULSS ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dopo due contestazioni scritte e motivate notificate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al fornitore, fatto salvo il diritto al contraddittorio e al risarcimento del danno.

L'ULSS, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare un termine pari a 15 giorni o inferiore, qualora venga richiesto espressamente dall'ULSS, dalla data di ricevimento della comunicazione, per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto (art. 1454 c.c. "*Diffida ad adempiere*").

L'ULSS, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione a mezzo PEC al fornitore, nei seguenti casi:

- frode, di grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di acquisto anche in relazione ai requisiti di ordine generale ex art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 del fornitore, eventuali subappaltatori o fornitori subentranti per variazioni soggettive;
- perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati dall'ULSS;
- morte dell'imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;
- violazione da parte dei propri collaboratori degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in vigore nell'ULSS, da ritenere estesi, per quanto compatibili, a tali collaboratori;
- mancato rispetto di quanto previsto nel seguente articolo 22 "*Protocollo legalità Regione Veneto*";
- qualora, a seguito delle verifiche effettuate o esito positivo dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa comunicati dalla Prefettura;

- transazioni commerciali effettuate non avvalendosi di banche o della società Poste Italiane spa ai sensi dell'art. 3, della L. n. 136/2010 (art. 17 "Tracciabilità dei flussi finanziari");
- formale aggiudicazione ed attivazione di una gara regionale centralizzata, di area vasta ovvero a seguito di altra iniziativa attivata da un Soggetto Aggregatore alle quali le Aziende Sanitarie del Veneto hanno l'obbligo di aderire;
- mancato superamento del periodo di prova se previsto nella documentazione di gara (art. 6 "Decorrenza e durata del contratto", ultimo capoverso);
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto (art. 13 "Esecuzione del contratto");
- nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal DEC al RUP, nelle modalità e termini di cui all'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;
- consegna di bene sostitutivo senza previa autorizzazione dell'ULSS, in quanto il bene oggetto dell'aggiudicazione non è più reperibile sul mercato;
- mancata sostituzione di prodotti che presentassero vizi, difetti o discordanze (art. 16 "Verifiche di qualità nell'esecuzione del contratto");
- qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore totale del contratto;
- qualora, in corso di esecuzione, venga meno il regime di esclusività e si rilevino situazioni di concorrenzialità sul mercato del bene/servizio;
- ragioni di interesse pubblico verificatesi in qualsiasi momento dell'esecuzione della fornitura/servizio (es. quando abbiamo scelto il contratto che continuava dopo l'unione delle 2 ULSS);
- per motivi di pubblico interesse, di igiene e sicurezza pubblica;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nella documentazione di gara e nel D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di contratti di somministrazione di prestazioni periodiche e continuative, la risoluzione non si estenderà in ogni caso alle prestazioni già eseguite ed a fronte di tale risoluzione anticipata non sarà dovuto alcun corrispettivo al fornitore.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'ULSS il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa o i servizi, in danno al fornitore inadempiente. In ogni caso restano ferme eventuali responsabilità civili e penali in cui il fornitore può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

A quest'ultimo sono inoltre addebitate le spese sostenute in più dall'ULSS rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d'impresa.

Nel caso di minor spesa nulla spetta al fornitore inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile.

Art. 21 – Recesso unilaterale

L'ULSS potrà recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto di fornitura, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 11 dell'allegato II.14, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo P.E.C.

Art. 22 – Tutela dati Privacy

I dati raccolti da questa ULSS sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento di gara inclusa la successiva stipula del rapporto contrattuale.

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link:

http://www.aulss1.veneto.it/sezione/privacy/?from_search=true -

Nella sezione DOCUMENTI AZIENDALI scegliere *Informativa per i fornitori*

Qualora la fornitura/servizio preveda da parte dell'aggiudicatario il trattamento di dati personali effettuati per conto dell'ULSS, è obbligatoria la sottoscrizione da parte dello stesso di un addendum contrattuale ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE (2016/679 GDPR).

Art. 23 – Protocollo legalità Regione Veneto

Alla fornitura/servizio si applicano le condizioni di cui alla nota regionale prot. n. 479297 del 14/10/2022 "Scadenza Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 17/09/2019. Istruzioni operative", consultabile sul sito aziendale:

[protocollo di legalità](#)

L'appaltatore si impegna quindi a rispettare le clausole pattizie richiamate nelle Istruzioni operative regionali sopraccitate e valide ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'ULSS risolverà immediatamente e automaticamente il contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'ULSS, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Art. 24 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e l'ULSS, sarà competente esclusivamente il Foro di Belluno.

In ogni caso la Impresa assegnataria, in pendenza di giudizio, non potrà sospendere o interrompere il servizio o la fornitura.

Art. 25 – Disposizioni varie

- Spese di gara ed eventuali altre spese

Eventuali spese conseguenti all'aggiudicazione di una gara, ivi comprese quelle di bollo ed altri oneri fiscali, sono a carico degli aggiudicatari. Ugualmente in caso di cessione, pignoramento o sequestro del corrispettivo del contratto, saranno a carico del fornitore le spese eventuali per funzioni stragiudiziali, per la disamina, per i riferimenti legali e per quant'altro del caso.

- Definizione dei termini temporali (giorni, mesi, ecc.)

I periodi di tempo comprendono i giorni festivi, le domeniche e i sabati salvo che questi ne siano espressamente esclusi o che i periodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi. Se il termine scade di giorno festivo e/o sabato il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.

Se il periodo è indicato in mesi, senza che sia precisato il giorno, la decorrenza si intende dal primo giorno del mese iniziale e terminerà all'ultimo giorno del mese finale.

- Modalità di comunicazione

In generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'ULSS e le Imprese concorrenti saranno disposte ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 36/2023 attraverso l'utilizzo delle piattaforme dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) cui all'art. 22 del medesimo decreto o mediante l'utilizzo del domicilio digitale (pec).

In ottemperanza al principio di trasparenza le informazioni e gli atti riferiti alle procedure di affidamento sono pubblicati sul sito internet aziendale – Amministrazione Trasparente – sotto sezione Bandi e Gare.

Art. 26 – Clausola finale

In caso di contrasto fra quanto previsto nelle presenti condizioni generali di contratto e la documentazione di gara, prevale quanto disposto in quest'ultima.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni, si fa riferimento a quanto convenuto nei singoli rapporti contrattuali, alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.